

**Tribunale Torre Annunziata, II sez. Civile – Giudice dott. Gian Piero Vitale, sentenza del 23.9.2016**

Fallimento - Liquidazione coatta amministrativa - Società - Procedimento - Domanda di accertamento del credito- Tutela principio *par condicio creditorum* – Improprietà- Improprietà.

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 194

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 67

Al fine di tutelare il principio della *par condicio creditorum*, la domanda di accertamento e di soddisfacimento di un credito promossa contro una società assoggettata a liquidazione coatta amministrativa deve essere presentata esclusivamente al commissario liquidatore. Pertanto se essa è presentata davanti al Tribunale ordinario sarà dichiarata, anche d'ufficio, improprietà nel caso in cui sia presentata dopo l'instaurazione della procedura di liquidazione o improprietà se prima.

Tribunale di Torre Annunziata, II sez. civile, Giudice Dott. Vitale, sent. del 13.07.2017

Consorti - In genere - Consorzio di imprese – Consorzio con attività esterna - Contratto di appalto - Danno ingiusto - Responsabilità verso terzi – Definizione – Responsabilità extracontrattuale.

Art. 2612 c.c;

Art. 2615 c.c;

Art. 2043 c.c;

Art. 2049 c.c;

Il consorzio con attività esterna è responsabile verso terzi dei danni provocati da una sua consorziata in esecuzione di opere o servizi oggetto di un contratto di appalto stipulato dal consorzio stesso. Tale responsabilità, garantita dal fondo consortile, si qualifica come extracontrattuale sotto il profilo del rischio derivante dalla gestione di un'attività imprenditoriale.